

Pubblicato il 01/09/2020

N. 00533/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 532 del 2019, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Caracò e Armando Platto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Anna Maria Grazia Iaria in Reggio Calabria, via Marsala n. 2/E;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-/2017 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 04.09.2017, munita di formula esecutiva in data 09.10.2017 e passata in giudicato il 06.03.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Andrea De Col nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020, tenutasi ex art. art.84 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27), senza discussione orale delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente, nella sua spiegata qualità, agisce per l'ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe pronunciata nei confronti della ASP intimata.
2. L'Azienda Sanitaria non si è costituita in giudizio.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 9 luglio 2020, emessa all'esito della camera di consiglio del 24 giugno 2020, il Collegio sottoponeva alla ricorrente ai sensi dell'art. 73 c.p.a. la questione di irricevibilità del ricorso per ottemperanza, essendo stato depositato oltre il termine dimidiato di quindici giorni dalla sua notifica all'amministrazione resistente.
4. Nel termine assegnato dal Tribunale ha controdedotto la ricorrente, rappresentando che l'effettiva tardività del deposito del ricorso sarebbe dipesa dalla mancata comunicazione via pec dell'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Reggio Calabria attestante l'avvenuta notificazione dell'atto e quindi dalla possibilità di ritirarne tempestivamente l'originale.

Si faceva inoltre presente che, a causa di questo contrattempo dovuto al malfunzionamento informatico delle comunicazioni PEC dell'UNEP di Reggio Calabria, il ricorso per ottemperanza sarebbe stato depositato il primo giorno successivo al materiale ritiro del ricorso notificato a mani presso la sede dell'ASP.

Ciò premesso in punto di fatto, la ricorrente chiedeva la concessione di un termine ai fini della produzione in giudizio della comunicazione ufficiale della Direzione sistemi informativi automatizzati di Napoli, competente anche per la Regione Calabria, onde poter dimostrare la causa a sé non imputabile del tardivo ritiro del ricorso notificato ed essere conseguentemente rimessa in termini per il suo deposito davanti a questo T.A.R..

5. Il ricorso va dichiarato irricevibile perché depositato oltre il termine di quindici giorni dalla sua notifica, così come prospettato dall'ordinanza interlocutoria del Collegio.

L'art. 87, comma 3, c.p.a. prevede, infatti, nei giudizi di ottemperanza, il dimezzamento di tutti i termini processuali rispetto a quelli del processo ordinario, eccezion fatta per quelli relativi alla notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e di quello per motivi aggiunti.

Poiché, dunque, tra i termini espressamente esclusi dal citato dimezzamento non figura quello inerente al deposito del ricorso, il termine per l'assolvimento di tale incombenza, necessario all'instaurazione del giudizio, è di quindici giorni dalla materiale notifica del ricorso per l'ottemperanza al giudicato, pena l'irricevibilità del succitato atto introduttivo quando, come nel caso di specie, tale termine non sia rispettato.

6. Tanto premesso, il Collegio rileva che il ricorso in epigrafe è pacificamente tardivo, risultando notificato in data 10.09.2019, ma depositato soltanto in data 04.10.2019 e quindi ben oltre il termine dimezzato di quindici giorni previsto dall'art.87 comma 2 lett. d) per i giudizi di ottemperanza.

All'evidenza non sussistono le condizioni per la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, previsto dall'art. 37 c.p.a.

Invero, per pacifico indirizzo giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lazio-Roma sez. I, 26 novembre 2019 n. 13540), *“l'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 37, comma 1, c.p.a., riveste carattere eccezionale [...], risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione”* (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 19 settembre 2019, n. 6242, che richiama Cons. Stato, ad. plen., n. 22 del 2016, n. 33 del 2014, n. 32 del 2012, n. 10 del 2011, n. 3 del 2010), *con la conseguenza che un “uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale”* (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5066).

I termini in generale, e quelli dei riti speciali abbreviati in particolare, sono quindi stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva.

Nel caso di specie, le ragioni addotte dalla parte ricorrente non consentono di riconoscere il suddetto beneficio con riferimento al deposito del ricorso in quanto:

-non risulta versata in atti alcuna documentazione prodotta a supporto dell'istanza, idonea a provare il giorno del primo accesso "utile" presso gli uffici UNEP della Corte d'Appello di Reggio Calabria e quindi la circostanza che il termine per il deposito del ricorso per ottemperanza fosse già scaduto a quella data;

-in ogni caso e a prescindere da prassi dichiaratamente invalse presso i singoli uffici giudiziari circa la doverosità della comunicazione via pec dell'avvenuta notifica del ricorso, non sono ravvisabili i "gravi impedimenti di fatto" richiesti dall'art. 37 c.p.a relativamente al tardivo deposito, tali da giustificare l'applicazione del menzionato istituto della rimessione in termini.

Una volta consegnato in data 04.09.2019 la copia del ricorso da notificare a mani all'ASP di Reggio Calabria, sarebbe stato sufficiente, infatti, attivarsi con l'ordinaria diligenza e chiedere tempestivamente all'Ufficio UNEP gli opportuni chiarimenti e/o ragguagli circa lo stato della notifica del ricorso stesso e/o le ragioni di eventuali ritardi per potersi regolare di conseguenza, il che non sembra, però, essere avvenuto.

7. In virtù delle suesposte argomentazioni, il ricorso è, dunque, irricevibile.

8. In ragione della mancata costituzione dell'ente intimato, non vi è luogo di provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Reggio Calabria nelle camere di consiglio dei giorni 24 giugno 2020 e 15 luglio 2020, con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Andrea De Col, Referendario, Estensore

Antonino Scianna, Referendario

L'ESTENSORE
Andrea De Col

IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.